

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI CAMPOLI
APPENNINO DI PERSONALE DEL COMUNE DI PESCOSOLIDO EX ART.14 CCNL
22.01.2004.

TRA

Il Comune di Pescosolido, con sede in Pescosolido, Via Umberto I, n. 39 rappresentato dal dott.
Giuseppe Cioffi, in qualità di Sindaco,

E

Il Comune di Campoli Appennino rappresentato dall'ing. Pietro Mazzone nella sua qualità di
Sindaco,

Premesso che:

- secondo l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il relativo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- con nota n. 3423 del 23.09.2014 il Comune di Campoli Appennino ha richiesto l'utilizzo a tempo parziale presso la propria struttura di una unità di personale del Comune di Pescosolido;
- con deliberazione di Giunta n. del il Comune di Pescosolido ha autorizzato l'utilizzazione del personale richiesto ed approvato il presente schema di convenzione;
- con deliberazione di Giunta n. del il Comune di Campoli Appennino ha approvato il medesimo schema di convenzione ed ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione;

SI CONVIENE

Art.1

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31.12.2016, la dipendente del Comune di Pescosolido, dott.ssa Anna Simone - Dipendente Cat. B3 – posizione economica B6 presterà servizio per una parte del tempo ordinario di lavoro presso l'Ente di appartenenza e per la restante parte presso il Comune di Campoli Appennino, secondo quanto di seguito specificato:

Comune di Pescosolido: n. 12 ore settimanali

Comune di Campoli Appennino: n. 6 ore settimanali

L'articolazione dell'orario settimanale di servizio sarà concordata tra i Comuni secondo criteri di flessibilità organizzativa e temperando le reciproche esigenze funzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Campoli Appennino, il rapporto di lavoro della dipendente, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune titolare del rapporto stesso.

La gestione complessiva delle presenze continuerà a far capo al Comune di appartenenza della dipendente. Il Comune di Campoli Appennino provvederà a trasmettere, entro il 3° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le presenze settimanali della dipendente.

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di appartenenza al quale compete la gestione del monte ferie e di tutti i diritti contrattualmente previsti.

Art. 3

Per effetto di quanto previsto all'art. 2 comma 1, il Comune di Pescosolido continuerà a corrispondere, per l'intera durata dell'utilizzo parziale presso il Comune di Campoli Appennino, il trattamento economico mensilmente spettante alla dipendente, sia per la parte fondamentale che accessoria, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, con i relativi versamenti contributivi e fiscali. Il Comune di Campoli Appennino si impegna a rimborsare all'Ente di appartenenza, entro il 31/12 la quota di trattamento economico a proprio carico per le prestazioni rese dalla dipendente.

La contrattazione decentrata del Comune di Campoli Appennino può prevedere forme di incentivazione economica a favore della dipendente secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999 e utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004. In tal caso il Comune di Campoli Appennino provvederà, a proprio carico alla diretta corresponsione di eventuali emolumenti accessori connessi a prestazioni lavorative rese dalla dipendente nei periodi di assegnazione presso lo stesso, con i conseguenti adempimenti contributivi e fiscali.

Alla dipendente potrà essere attribuito l'incarico di responsabilità e la posizione organizzativa del servizio di riferimento; in tal caso il Comune di Campoli Appennino provvederà a versare al Comune di Pescosolido la quota parte di propria competenza. Tutti gli emolumenti da corrispondere vanno, in ogni caso, riproporzionati in base al tempo di lavoro prestato.

Alla dipendente compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di Campoli Appennino, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 4

Il Comune di Pescosolido si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Campoli Appennino ogni variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile spettante alla dipendente, in modo da consentire al Comune di Campoli Appennino il ricalcolo della quota a proprio carico.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti gli enti che stipulano la presente convenzione si impegnano a regolare i loro rapporti e gli istituti giuridici ed economici da applicare alla dipendente utilizzata secondo la disciplina contenuta nelle leggi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, fermo restando che ogni eventuale modifica o integrazione a quanto convenuto con il presente atto dovrà essere preventivamente concordata tra gli enti stessi.

Art. 6

I Comuni firmatari della presente, infine si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo qualora imprevedibili esigenze di servizio od ulteriori necessità inderogabili lo rendano necessario. Il recesso è deliberato dalla Giunta dell'Ente che se ne avvale e comunicato all'altro Ente mediante raccomandata a.r., esso ha effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione e, da tale giorno sarà ripristinato il rapporto lavorativo a tempo pieno della dipendente presso il Comune di appartenenza.

Art .7

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in distacco ed alle modalità di utilizzo, gli Enti interessati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art. 8

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, la controversia seguirà le ordinarie vie giudiziali.

Art. 9

La presente ha durata fino al 31.12.2016 ed è suscettibile di rinnovo o proroga alla scadenza previa autorizzazione degli enti e prestazione di consenso da parte della dipendente interessata.

_____, li ____/____/

Per il Comune di Pescosolido _____

Per il Comune di Campoli Appennino _____

La dipendente interessata per presa visione ed accettazione _____